

L'effetto delle nuove disposizioni in materia previdenziale sul sistema delle casse professionali

Luca Inglese*

Torino, novembre 2003

Le nuove regole. Salvo modifiche in sede parlamentare, l'emendamento governativo al disegno di legge delega in materia previdenziale presentato nel 2001 costringe anche le casse professionali aderenti all'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP) a modificare il proprio disegno previdenziale secondo i nuovi requisiti previsti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia e anzianità, congiuntamente con la definizione di un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici¹. Sono in modo specifico le restrizioni che incidono sui requisiti minimi per la pensione di anzianità a coinvolgere le casse più da vicino, con particolare riguardo per gli enti privatizzati nel 1994 con il decreto 509.

Con l'obiettivo di armonizzare le regole pensionistiche, il governo, aggirando l'autonomia normativa delle casse, ne riscrive i regolamenti (a partire dal 2008), vincolando il pensionamento - in presenza di un requisito di età inferiore al limite stabilito per la vecchiaia - ad un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, con la possibilità di ottenere (ma solo fino al 2015) la liquidazione di una pensione - se in possesso dei requisiti minimi precedentemente richiesti - calcolata con il metodo contributivo.

Si tratta di norme che indirettamente potrebbero migliorare i conti delle casse², ma che si scontrano inevitabilmente con l'autonomia normativa che le stesse rivendicano, non potendo, come avviene per la previdenza obbligatoria pubblica, fare ricorso alla fiscalità generale in caso di necessità sopraggiunte.

In che misura queste disposizioni inciderebbero sulle casse? Possono realmente correggere gli squilibri futuri provocati dai difetti strutturali ignorati al momento della privatizzazione? Proveremo in seguito a rispondere a tali interrogativi.

I rischi di lungo periodo. Prima di esaminare in maniera più dettagliata le possibili conseguenze dell'introduzione dei nuovi limiti si deve premettere che la sostenibilità finanziaria delle casse pur non essendo in pericolo - anche se con maggiori incognite per qualcuna - nei prossimi 10-20 anni³, presenta elevati rischi di instabilità su un orizzonte temporale più ampio. I numeri delle previsioni attuariali suggeriscono infatti che - in assenza di riforme incisive - le casse privatizzate nel 1994 presenteranno, a partire dal 2020, saldi negativi tra entrate e uscite, a causa dei quali l'intero patrimonio rischierebbe entro breve termine di essere assorbito per far fronte alle prestazioni. Si tratta comunque di difficoltà che le previsioni di breve periodo non rivelano a causa della scarsa "maturità

* CeRP (Centro di Ricerca su Previdenza, Fondi Pensione e Politiche di Welfare) <http://cerp.unito.it>

¹ Articolo 1-ter, comma 4 e lettera q-bis (per articolo 1, comma 2, della delega), introdotti con l'emendamento.

² Effetti diversi si producono, invece, nelle gestioni che liquidano ai propri iscritti la pensione esclusivamente con il metodo contributivo - decreto legislativo 103/1996 - per le quali l'età minima al pensionamento verrebbe elevata a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini, quando il requisito dei 65 anni è attualmente previsto senza distinzione di sesso.

³ Si ricorda che, diversamente, l'assetto previdenziale del sistema pubblico, pur avendo sostanzialmente corretto - con la riforma Dini - le precedenti anomalie che ne minavano la sostenibilità e l'equità, ha tutelato i pensionati con generose regole transitorie. In concreto il risultato è una transizione molto lunga che continua a minare i conti pubblici a causa di livelli contributivi che, ancora per alcuni anni, saranno insufficienti a coprire la spesa previdenziale.

previdenziale” di questi enti e che si manifesteranno allorché essi raggiungeranno la situazione di regime. Ad amplificarne l'effetto saranno le prestazioni, che continuano ad essere commisurate ai redditi dichiarati durante la vita lavorativa.

E' il lungo periodo, quindi, che tiene in persistente apprensione gli addetti ai lavori e in modo particolare gli amministratori di ciascun ente. L'illusione prodotta da rapporti demografici ed economici ancora confortanti per qualche lustro non autorizza le casse a posticipare interventi strutturali solo in quanto gli equilibri gestionali appaiono instabili “a partire da dopodomani”. Esse possono avvantaggiarsi oggi di strumenti di valutazione tali da poter prevedere e monitorare continuamente i rapporti demografici e gli andamenti economico-finanziari del sistema; inoltre un dibattito ancora lungo rischierebbe inevitabilmente di ridurre i tempi necessari per “spalmare” i costi di una eventuale riforma equilibrata. Saggezza e lungimiranza si richiedono, pertanto, per affrontare un futuro carico di incertezze.

Limiti e regolamenti. Con lo scopo di fare chiarezza sulle condizioni di accesso alle pensioni di anzianità analizziamo brevemente in che modo i regolamenti delle casse dovrebbero essere riscritti. La tabella 1 - a seguito del testo - descrive le principali differenze in materia di anzianità tra le casse privatizzate, oltre alle correzioni attuate di recente e ai possibili interventi futuri attualmente in discussione. Nel quadro sono presenti solo gli enti che erogano ancora questo tipo di prestazioni; per effetto della legge 335/95, infatti, gli enti privatizzati a seguito della riforma generale⁴ non prevedono i trattamenti di anzianità.

Eccezion fatta per i notai - il cui regolamento introduce un requisito minimo combinato età/anzianità leggermente più severo - e in futuro per ragioniere e commercialisti, per i quali è facile ipotizzare nuove condizioni generate dalla prossima trasformazione del sistema previdenziale alla pari di quanto già in vigore per gli enti privatizzati nel 1996, la “stretta” sulle anzianità voluta dal governo incide in modo uniforme su tutte le categorie, escludendo così la possibilità attuale per gli iscritti di ritirarsi al raggiungimento di un'età anagrafica di 58 anni congiuntamente ad un'anzianità contributiva almeno pari a 35 anni.

Sono, inoltre, tre le casse (vedi tabella 2) che già prevedono all'interno del proprio regolamento un sistema di riduzione dell'importo della pensione anticipata, applicando coefficienti attuarialmente equi per anzianità contributive o età di pensionamento inferiori ai minimi stabiliti. In due casi invece la pensione di anzianità non preclude l'iscrizione all'albo professionale e il proseguimento dell'attività da lavoro dipendente.

La severità delle nuove norme. Proviamo a stimare la portata indiretta che la “stretta” sulle anzianità avrebbe, sia dal punto di vista microeconomico, sia da quello macro, sulla previdenza obbligatoria privata. Focalizziamo la nostra analisi sulle casse che, da regolamento, possono erogare ai propri iscritti le prestazioni di anzianità e valutiamo inizialmente in che misura norme più restrittive agirebbero sugli importi delle prestazioni.

L'analisi micro è condotta attraverso simulazioni che riguardano due casse, Inarcassa e Enpav, in rappresentanza rispettivamente di carriere professionali maggiormente dinamiche (ingegneri e architetti) e carriere meno dinamiche e meno redditizie (veterinari). La differenza nei calcoli è determinata pertanto dal solo reddito pensionabile, oltre che dai regolamenti propri a ciascun sistema pensionistico (tabella 2). E' chiaro che la trasformazione delle regole attuali muoverebbe sicuramente nella direzione di una maggiore

⁴ In particolare ricordiamo l'ente per la previdenza e l'assistenza dei biologi (ENPAB), l'ente degli psicologi (ENPAP), l'ente dei periti industriali (EPPI) e l'ente pluricategoriale che gestisce la previdenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei geologi (EPAP).

sostenibilità del sistema: le pensioni calcolate con i coefficienti Dini in media si attestano su un valore compreso tra il 45% e il 40% di quelle calcolate in base agli attuali regolamenti previdenziali. Tuttavia, non essendo graduale nella sua applicazione, tale trasformazione rischierebbe di creare - come la riforma del 1995 - ulteriori rigide e ingiustificate barriere per lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici in tempi diversi.

Il confronto tra questi risultati e gli effetti che deriverebbero, invece, dall'applicazione di norme meno severe, già presenti all'interno dei regolamenti di alcune casse, appare altrettanto informativo. Alcuni enti infatti prevedono coefficienti di riduzione dell'importo della pensione di anzianità in grado di contrarre le prestazioni in maniera proporzionale al rapporto tra il coefficiente di trasformazione - come previsto dal metodo contributivo per la conversione del montante in rendita - che si applica per età inferiori a quella minima per la pensione di vecchiaia e quello stabilito per detta età minima⁵. Tali coefficienti, agendo sulle prestazioni anticipate, rendono il valore attuale della pensione comparabile⁶ con quello di una persona che, a parità di condizioni, beneficia di una pensione di vecchiaia e producono una sensibile riduzione degli effetti finanziari delle pensioni di anzianità. Essi si presentano, quindi, come alternativa all'attuale proposta sia perché già presenti nei regolamenti di alcune casse, sia perché a garanzia di maggiore gradualità nella misura della prestazione.

Una stima dell'effetto aggregato. Dopo aver verificato che la riforma introduce meccanismi in grado di migliorare la sostenibilità delle casse diamo ora uno sguardo alla portata generale del fenomeno. L'obiettivo è quello di applicare la riduzione delle prestazioni calcolata in precedenza ad una stima complessiva delle uscite per anzianità ottenuta indagando alcuni dati relativi alle casse.

I valori riportati nella tabella 3 inducono a ritenere che se affrontiamo questo aspetto dal punto di vista statico l'incidenza delle prestazioni di anzianità è al momento assolutamente modesta. In media queste prestazioni rappresentano appena il 4% delle pensioni ordinarie (vecchiaia e anzianità) per un valore di spesa complessivo stimabile intorno ai 50 milioni di euro. Considerando che - come visto in precedenza - l'applicazione della "stretta" decisa dal governo provocherebbe in media una riduzione del valore delle pensioni di anzianità variabile tra il 55% e il 60%, in termini di spesa ciò significa che il valore attuale delle pensioni di anzianità verrebbe ridotto ad un ammontare pari a circa 22 milioni, mediamente poco più di due milioni di euro per ciascuna cassa. Ridurre le uscite previdenziali per un importo di circa 30 milioni non può produrre certamente effetti sostanziali in termini di sostenibilità finanziaria se si considera che le uscite per il complesso delle casse analizzate ammontano per l'anno 2000 a oltre 1.600 milioni.

L'ipotesi di una "stretta" alle pensioni di anzianità in grado di aprire una nuova strada verso un maggior equilibrio delle casse appare quindi poco efficace. I numeri del 2000 non permettono di generare aspettative di questo tipo, rappresentando queste prestazioni un fenomeno al momento piuttosto contenuto. Sicuramente, in futuro l'incidenza delle pensioni di anzianità potrebbe crescere, ma al momento non sono disponibili dati completi sull'andamento delle pensioni e l'entità di questo aumento risulta pertanto di difficile valutazione. Tuttavia, due considerazioni alimentano l'ipotesi di un *trend* futuro crescente su

⁵ Per ottenere ciò è necessario "tagliare" la pensione di un valore pari circa al 3% per ogni anno di anticipazione rispetto ai requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia. A questo proposito si veda anche: Baldacci e Inglese (1999), *Pensioni, equità e distribuzione del reddito familiare in Italia*, in Quaderni di Economia del Lavoro, n. 65, pag. 58. Inoltre, per un confronto tra i coefficienti di trasformazione per rendite reversibili si rimanda alla tabella 2.8 del volume: Fornero e Castellino (2001), *La riforma del sistema previdenziale italiano*, Il Mulino, Bologna.

⁶ Nel caso dei geometri per età anagrafiche sensibilmente più basse del limite previsto per la vecchiaia i coefficienti agiscono in modo molto più severo.

cui riflettere: a) in primo luogo diverse casse hanno introdotto le pensioni di anzianità solo da qualche anno, a dimostrazione di una contingente limitata incidenza riscontrabile per queste prestazioni⁷; b) inoltre, l'introduzione nel prossimo disegno di legge delega della totalizzazione dei periodi assicurativi - seppur corretta con i principi del metodo contributivo - spingerà certamente coloro che hanno, fino ad ora, ritenuto troppo onerosa la ricongiunzione di spezzoni contributivi anche molto brevi a lasciare prima del tempo l'attività lavorativa.

Non nascondiamo, tuttavia, che alcune casse - soprattutto quelle legate alle professioni più prestigiose - presentano un discreto numero di pensionati contribuenti che continuerà comunque a mantenere sostanzialmente elevata l'età media al pensionamento.

Verso la riforma strutturale del sistema. La necessità di proporre soluzioni per rispondere, in prospettiva, ai pericoli innescati dall'allungamento della vita attesa degli individui è innegabile. Questo breve *excursus* non cerca di entrare nel merito dell'impianto proposto dall'attuale governo ma si limita a valutare se - e in che misura - l'emendamento alla delega previdenziale è in grado di arginare la sistematica riduzione del rapporto tra contributi e prestazioni, di cui le casse sembrano aver preso consapevolezza.

E' evidente che i rischi futuri non dipendono - come sottolineato - dalla bassa età al pensionamento, ma sono piuttosto la conseguenza di un sistema che applica un metodo di calcolo della pensione troppo generoso. La strada da percorrere quindi sembra un'altra e la rivendicazione di patrimoni in ottima salute non esime questi enti dal procedere, come qualche cassa ha già iniziato a fare, verso la correzione di un disegno intrinsecamente sbagliato. Finché non verrà posto rimedio ai comuni difetti strutturali del sistema previdenziale - consistenti nel meccanismo finanziario della ripartizione e nella formula retributiva di calcolo delle pensioni - le casse continueranno ad essere una "mina vagante" per l'intero panorama previdenziale italiano.

E' naturale, comunque, che le casse dei liberi professionisti non siano disposte ad accettare interventi che limitano la propria autonomia normativa⁸, ma è allo stesso tempo doveroso evitare che la salvaguardia dell'autonomia e dell'autogoverno delle stesse impegni gli amministratori più della tutela previdenziale dei propri assicurati. Perché spesso è più semplice accettare un compromesso - come avviene in tema di totalizzazione - nell'interesse dei patrimoni amministrati e opporsi in modo fermo a trasformazioni che dovrebbero essere realizzate unicamente a garanzia dei futuri pensionati.

⁷ Le previsioni attuariali della cassa dei veterinari riferite al 31 dicembre 1997, pur alimentando qualche ragionevole dubbio, indicano una numerosità crescente delle pensioni di anzianità e un'incidenza che nel 2015 sarebbe pari addirittura a quella delle pensioni di vecchiaia.

⁸ Altri interessi creano tutt'ora forti conflitti con gli organi governativi. Si confrontino ad esempio le questioni normative che riguardano la totalizzazione dei versamenti contributivi e la tassazione dei redditi di capitale.

Tabella 1 - Le casse che prevedono l'accesso alla pensione di anzianità: breve cenni normativi

	Medici (fondi speciali)	Geometri	Avvocati	Inarcassa	Commercialisti	Ragionieri	Veterinari	Consulenti del lavoro	Giornalisti	Notai
Pensioni di anzianità	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Requisiti per accesso a pensione di anzianità										
Età + anzianità	58 + 35 (a)	58 + 35 (b)	58 + 35	58 + 35	58 + 35	58 + 35	58 + 35	58 + 35	58 + 35	60 + 35 (c)
Solo anzianità	40 (a)	40 (b)	40	40	40	40	40	40	40	
Incompatibilità con:										
Iscrizione Albo	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	n. d.
Attività lavoro dipendente	Solo convenzionata	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (d)	NO	n. d.
Emendamenti e correzioni (approvate o in discussione)	coefficienti attuariali di riduzione della pensione per età di pensionamento inferiori a 65 anni	coefficienti attuariali di riduzione della pensione per anzianità contributive inferiori a 40 anni	NO	NO	eliminazione pensioni di anzianità con passaggio al contributivo	eliminazione pensioni di anzianità con passaggio al contributivo	coefficienti attuariali di riduzione della pensione per anzianità contributive inferiori a 40 anni	NO	NO	NO

Fonte: regolamenti casse professionali.

(a) Anzianità di laurea non inferiore a 30 anni.

(b) Volume d'affari superiore a 7.000 euro (anno 2002) rivalutabili.

(c) Almeno 30 devono essere di effettiva iscrizione alla cassa.

(d) Salvo il caso del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.

Tabella 2 - La pensione di anzianità: gli effetti dell'inasprimento dei requisiti (*valori in Euro*)

Età anagrafica	Anzianità contributiva	Metodo di calcolo della pensione					
		Retributivo	Retributivo, applicando i coefficienti di riduzione attualmente in vigore per:			Contributivo, applicando i coefficienti di trasformazione:	
			Veterinari	Medici	Geometri	Dini	RG 48
Profilo redditi e aliquote INGEGNERI /ARCHITETTI							
60	35	27.235	23.150	23.234	19.064	9.416	7.871
61	36	28.013	24.651	24.629	21.850	10.087	8.379
62	37	28.791	26.200	26.134	26.056	10.804	8.923
63	38	29.569	27.795	27.677	27.736	11.576	9.505
64	39	30.347	29.437	29.346	29.437	12.409	10.129
Profilo redditi e aliquote VETERINARI							
60	35	9.450	8.033	8.062	6.615	3.531	2.952
61	36	9.720	8.554	8.546	7.582	3.783	3.142
62	37	9.990	9.091	9.068	9.041	4.052	3.346
63	38	10.260	9.644	9.603	9.624	4.341	3.564
64	39	10.530	10.214	10.183	10.214	4.653	3.798

Ipotesi generali:

Tasso di inflazione = 0%.

Tasso di crescita della produttività = 1,5%.

Età di iscrizione = 25 anni.

Reddito pensionabile = 40.000 euro per Ingegneri e Architetti e 15.000 euro per i Veterinari.

Tabella 3 - L'incidenza delle pensioni di anzianità: alcuni indicatori (anno 2000)

INDICATORI	Medici (fondi speciali)	Geometri	Avvocati	Inarcassa	Commercialisti	Ragionieri	Veterinari	Consulenti del lavoro	Giornalisti	Notai
Vecchiaia e anzianità:										
Numero pensioni	15.487	9.450	10.609	5.783	1.641	1.697	3.399	2.511	3.300	735
Spesa complessiva (a)	217	108	214	104	41	379	16	18	166	45
Anzianità:										
Numero pensioni	458	n. d.	386	140	44	219	159	38	52	n. d.
Pensioni anzianità/pensioni vecchiaia e anzianità	0,03	0,036	0,024	0,028	0,13	0,047	0,015	0,016
Pensioni anzianità/ totale pensioni	0,015	0,02	0,01	0,027	0,06	0,025	0,008	0,01

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, casse professionali e Sole24Ore.

N. B. I valori per i medici si riferiscono all'anno 1997.

(a) Valori in milioni di euro.